

Pubblicato il 12/03/2020

N. 00608/2020 REG.PROV.COLL.
N. 02256/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2256 del 2018, proposto da

Ditta Federica D'Amico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Liliana D'Amico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Beatrice Miceli in Palermo, via Nunzio Morello, 40;

contro

Presidente Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

Regione Sicilia - Assessorato delle Attività Produttive - Dipartimento delle Attività Produttive non costituito in giudizio;

Regione Sicilia - Assessorato delle Attività Produttive, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale 6;

nei confronti

Di Gaetano Alberto, Cooperativa Sociale Sorriso, Cutruneo Sergio Maria, L'Angolo del Gusto di Arnone Massimo e Palumbo Calogero S.n.c., Araimo Matilde non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato delle Attività Produttive nell'ambito dell'azione 3.5.1-2 del PO FESR 2014/2020 - Aiuti alle imprese in fase di avviamento del 15 ottobre 2018, numero 1771/35 - notificato a mezzo pec il 23 ottobre 2018 - con il quale è stato approvato il “Quinto elenco parziale delle istanze non ammissibili” (che pure si impugna), nella parte in cui include la domanda di finanziamento della ricorrente identificata col numero 504 e numero di progetto 09CT9602010647 tra quelle non ammesse al finanziamento, con la seguente motivazione “...è assente la situazione economica e patrimoniale del periodo, in violazione del paragrafo 4.4.1 lett. b) II del bando (riportato anche nell'istanza presentata e sottoscritta)...”;
- della nota del Dirigente del Servizio 3S/Artigianato del 23 ottobre 2018, numero 59080 di protocollo - ricevuta a mezzo pec il 23 ottobre 2018 - con cui è stato notificato il citato decreto;
- del decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato delle Attività Produttive del 15 ottobre 2018, numero 1770 con il quale è stato approvato l'elenco delle istanze ammesse al finanziamento ed elencate nelle tabelle 1 e 2 (che pure si impugnano) nella parte in cui non include la domanda della ricorrente;
- della nota del Dirigente del Servizio 3S/Artigianato del 12 settembre 2018, numero 49798 di protocollo con la quale sono stati comunicati ai sensi dell'articolo 10 bis della legge numero 241/90 i motivi di inammissibilità, ostativi all'accoglimento della richiesta di finanziamento presentata dalla ricorrente, relativi alla mancata trasmissione della “...documentazione economica (situazione economica e patrimoniale dell'impresa) in allegato all'istanza, richiesta a pena di inammissibilità al paragrafo 4.4 dell'avviso in questione...”;

- del verbale – non conosciuto – con il quale la domanda della ricorrente è stata dichiarata non ammissibile in ragione della assenza della “...situazione economica e patrimoniale...”;
- del decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato delle Attività Produttive del 20 luglio 2018, numero 1120/3S con il quale è stato approvato “... l'elenco parziale di 210 istanze ammesse su 600 per la valutazione della Commissione ed è stato altresì previsto che le imprese non ricomprese nel predetto elenco parziale perché non ammissibili avrebbero ricevuto apposita comunicazione con le dovute motivazioni...”, richiamato nel decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato delle Attività Produttive del 15 ottobre 2018, numero 1771/35, nella parte in cui non ricomprende la domanda della ricorrente tra le domande ammissibili;
- del provvedimento - ove esistente, e mai comunicato alla ricorrente - di rigetto delle osservazioni presentate dalla ricorrente (trasmesse per pec ed assunte al protocollo del Dipartimento regionale col numero 53274 del 26 settembre 2018 e col numero 53532 del 27 settembre 2018);
- ove occorra e nei limiti di interesse dell'avviso pubblico relativo all'Azione 3.5.1-2 del PO FESR 2014-2020 “Aiuti alle imprese in fase di avviamento – procedura valutativa a sportello- Regolamento n. 1407/2013 “ De Minimis”, approvato nella sua versione originale e corretta con decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato delle Attività Produttive del 23 giugno 2017, numero 1443/3S (in sostituzione del decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato delle Attività Produttive del 31 maggio 2017, numero 1235/3S, contenente refusi) in relazione al punto 4.4.1 ultimo periodo secondo cui “...nei casi sub I., II. e III., in assenza delle dichiarazioni dei redditi, dei bilanci depositati o della situazione economica e patrimoniale del periodo, il progetto sarà ritenuto inammissibile...”, ove inteso nel senso che anche i soggetti - imprese individuali - non tenuti per legge alla redazione di bilanci e/o alla dichiarazione dei redditi dovevano produrli e/o dovevano dimostrare la situazione economica e patrimoniale del periodo e ove interpretato nel senso di escludere la possibilità di dimostrare il possesso del

requisito di capacità economica e patrimoniale tramite attestazione bancaria per le imprese Start Up con meno di un anno di vita e/o senza bilancio e senza dichiarazione dei redditi, nonché in relazione al punto 4.4.2 secondo cui “...le domande di aiuto mancanti anche di uno solo dei documenti richiesti dall'Avviso, saranno considerate inammissibili..”, ove inteso nel senso di escludere le imprese prive di dichiarazione dei redditi, di bilanci di verifica e/o di situazione economica e patrimoniale del periodo e/o di prevedere che dovevano ugualmente e/o che dovevano rendere la dichiarazione negativa, senza prevedere il soccorso istruttorio;
- nonché di ogni altro atto precedente o successivo, anche di natura istruttoria ed interlocutoria, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Presidente Regione Siciliana e di Regione Sicilia - Assessorato delle Attività Produttive;

Vista l'ordinanza n. 2606/2019, l'ordinanza cautelare n. 123/2019 e la successiva ordinanza collegiale n. 1803/2019;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2020 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che la controversia ha ad oggetto i provvedimenti in epigrafe indicati relativi alla procedura per la concessione dei contributi inerenti l'azione 3.5.1-2 del PO FESR 2014/2020 - Aiuti alle imprese in fase di avviamento;

Considerato che, ai fini della decisione nel merito, è necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti potenzialmente i cui interessi sarebbero pregiudicati da un eventuale accoglimento;

Ritenuto, pertanto, necessario ordinare alla ricorrente d'integrare il contraddittorio entro 20 giorni dalla notifica della presente ordinanza;

Ritenuto, opportuno, per economia processuale e malgrado l'assenza di un'istanza

di parte, autorizzare la parte ricorrente a integrare il contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami del ricorso, disponendo, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a., il quale richiama l'art. 151 c.p.c., che la stessa avvenga mediante pubblicazione, per 30 giorni, sul sito dell'Assessorato regionale delle Attività produttive, per quanto attiene alla linea d'azione 3.5.1-2. del PO FESR 2014 – 2020, da effettuarsi entro 20 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia di quest'ultima e di un sunto del ricorso; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi in posizione utile o non utile; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra informazione utile;

Ritenuto di assegnare un termine per il deposito della relativa documentazione di 30 giorni dal perfezionamento della procedura notificatoria;

Ritenuto di richiamare l'attenzione della parte ricorrente sul combinato disposto dell'art. 49, comma 3, e 35, comma 1, lettera c), secondo il quale, se l'atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il giudice dichiara il ricorso improcedibile;

Ritenuto di differire la trattazione del merito del ricorso all'udienza pubblica dell'8 ottobre 2020, ore di rito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) ordina l'integrazione del contraddittorio e autorizza la notifica per pubblici proclami secondo le modalità in motivazione; differisce la trattazione del merito del ricorso all'udienza pubblica dell'8 ottobre 2020, ore di rito.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Aurora Lento, Consigliere

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Roberto Valenti

IL PRESIDENTE
Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Io sottoscritto Avvocato Liliana D'Amico (C.F. DMCLLN78C45B202G, pec: liliana.damico@pec.ordineavvocaticatania.it), attesto e certifico ai sensi dell'art. 136 comma 2 ter CPA e 22 - 23 del CAD e delle leggi vigenti che la presente copia digitale della superiore ordinanza del TAR Sicilia Palermo n. 608/2020 è conforme al file originale nativo pdf sottoscritto digitalmente dai componenti del Collegio e da me estratto tramite PAT dal fascicolo informatico del TAR Sicilia Palermo nel ricorso numero 2256/2018 di Ruolo Generale. La presente superiore copia digitale pertanto rappresenta ad ogni effetto di legge una copia conforme della superiore ordinanza numero 608/2020.

Catania li 16 marzo 2020

Avvocato Liliana D'Amico